



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

06/2013 R.G. Procura Federale Fibus

06/2013 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina

La Commissione Giustizia e Disciplina, nel procedimento disciplinare contro i tesserati:

-sig. Massimiliano Vassura, tessera Fibus n. FB20A728, [REDACTED] tesserato presso il CSB DOLCE AMARO;

-sig. Andrea Lugli, tessera Fibus n. FB08A171, [REDACTED] tesserato presso il CSB TEX Master;

Vista

-la richiesta di emissione di provvedimento cautelare ex art. 53 Reg. Giustizia Fibus da parte della Procura Federale, nei confronti del tesserato indicato, pervenuta a questa Commissione in data 29 maggio 2013;

-la condotta attribuita ai tesserati integrante illecito sportivo ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 9, comma 5 del Reg. Giustizia Fibus;

-il contenuto della denuncia presentata dal tesserato Claudio Leonardi, tessera FB01A460;

-la documentazione acquisita dalla Procura;

Ritenuto

-che i fatti descritti nella richiesta di emissione di provvedimento cautelare appaiono di **rilevante gravità** poiché rappresentano la commissione di un illecito sportivo programmato e posto in essere in spregio ai più elementari doveri di ogni tesserato;

-che, invero, viene contestato ai tesserati di esserci accordati affinché il Vassura, dietro versamento di una somma di denaro da parte del Lugli, perdesse l'incontro contro Draghetti Leonardo svoltosi presso il CSB Tex Master di Novellare (RE), via Provinciale Nord n. 112;

-che il dettagliato esposto presentato dal Leonardi trova riscontro nelle dichiarazioni dei tesserati Oriano Amorati e Gianni Maragno;

-che, in particolare Maragno ha riferito di aver avuto un colloquio con il tesserato Vassura durante il quale quest'ultimo gli riferiva di aver ricevuto del denaro dal Lugli per perdere la partita contro Draghetti;

-che possono ritenersi presenti i **gravi indizi di colpevolezza**, così come emergenti da tutti i documenti prodotti dalla Procura Federale a supporto della richiesta cautelare;

-che non si può escludere il pericolo di reiterazione della violazione, posto che i tesserati partecipano tutt'ora alle competizioni ed alle attività della Federazione;

-che l'infrazione ipotizzata, denotando un atteggiamento scorretto ed assolutamente contrario a tutti i principi cui ogni Federazione Sportiva si ispira, assume quel grado di gravità necessario per l'emissione di un provvedimento cautelare;

-che, pertanto, può ritenersi congrua ed appropriata la sanzione massimo della sospensione per giorni 60 richiesta dal Procuratore Federale

P.Q.M.

la Commissione Giustizia e Disciplina accoglie l'istanza di emissione di provvedimento cautelare e sospende i tesserati Vassura Massimiliano e Lugli Andrea, sopra meglio generalizzati, da ogni attività federale per un periodo di giorni 60 (sessanta) a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti, nonché al Consiglio Federale per le decisioni conseguenti.

Bologna, 3 giugno 2013

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Brazzese

I consiglieri

Avv. Roberto Filocamo

Avv. Elisa Fabbri
Elisa Fabbri